

PREMESSA

Osservazioni sull'impianto del Ddl

1) AUTONOMIA

Notiamo alcune “assenze” significative: nessun riferimento all'autonomia scolastica, che pure sembra essere sottesa ad alcuni dispositivi dell'articolato (ci domandiamo infatti come sia possibile realizzare una didattica laboratoriale, non trasmissiva, senza riferirsi alla cornice normativa del D.P.R. 275/99, che prevede forme di articolazione del gruppo-classe per perseguire obiettivi di individualizzazione).

Come Mce, ci siamo orientati per un'interpretazione “pedagogica” e non “burocratico-amministrativa”, dell'autonomia. La prevista abrogazione dell'art. 25, D. Leg.vo 165/2001 (dirigenza scolastica) è coerente con l'impostazione del Ddl.

2) PROGRAMMI

Il Ddl, nel delineare i contenuti pedagogico-didattici del sistema educativo e di istruzione, si riferisce in diversi passaggi ai “Programmi”, espressione di un sistema, qual è quello ipotizzato, a carattere fortemente centralizzato.

Dissentiamo da questa impostazione: osserviamo che il superamento dei Programmi così intesi risale alla L. 517/77, che ha assunto il punto di vista della “programmazione educativo-didattica”, di competenza dei docenti nella dimensione individuale e collegiale, nell'esercizio della libertà di insegnamento e della corresponsabilità progettuale. Ancor prima, i Decreti delegati del '74 hanno sottolineato il valore delle scelte metodologiche e delle diverse opzioni, garanzia del libero confronto delle opinioni e del pluralismo culturale.

3) NIDI INFANZIA E LEP

Ci trova d'accordo la definizione dei Livelli Essenziali di Prestazione (sottolineiamo ancora una volta: si tratta di dispositivo istituzionalmente connesso con l'autonomia scolastica).

Riteniamo, tuttavia, che la collocazione più idonea per la definizione dei LEP non sia né una legge-quadro (come in sostanza per certi aspetti è il Ddl) né il decreto delegato sullo 0-6 previsto nella L. 107/2015, ma una apposita Legge sugli assetti ordinamentali, in quanto materia delle Norme generali, di cui avvertiamo l'urgenza.

Ci suscita, invece, qualche perplessità l'inserimento dei Nidi Infanzia all'interno del sistema di educazione e istruzione. In questo senso, ci sembra più corretta l'impostazione della delega sullo 0-6, che in ogni passaggio dell'articolato distingue, anche terminologicamente, i "Servizi educativi" dalla "Scuola dell'Infanzia", pur prevedendone un percorso unitario.

4) VALUTAZIONE

Nel descrivere i dispositivi di un sistema di valutazione, il Ddl fa riferimento alla sola Autovalutazione. Pur condividendo l'istanza di valorizzare la funzione essenziale delle scuole e degli insegnanti nella valutazione di sistema, riteniamo che, così impostato, il processo sia esposto al rischio dell'autoreferenzialità.

Come Mce, siamo favorevoli ad una Valutazione di sistema in cui autoanalisi/ autovalutazione di istituto sia coniugata (su un piano di pari dignità istituzionale da parte delle scuole) con processi condivisi e trasparenti di valutazione esterna, saldamente fondata sulla terzietà del soggetto valutatore, sulla condivisione di finalità del processo e sulle modalità di acquisizione/gestione dei dati. Una valutazione esterna, volta a fornire alle scuole elementi di informazione su cui innestare ed eventualmente riformulare i propri percorsi di autovalutazione e i piani di miglioramento.

5) ORGANISMI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Il Ddl, nell'articolato che norma gli Organismi di governo e di gestione, ci sembra ispirato ad una duplice intenzione: da un lato, mantenere gli OO. CC. di istituto così come definiti nei Decreti delegati del '74; dall'altro, affiancare ad essi organismi con funzione puramente consultiva, che nella composizione, peraltro, duplicano soggetti già presenti negli stessi OO. CC. Di fatto, la base dei processi deliberativi (quelli che in definitiva evidenziano un reale potere di partecipazione) resta immutata. Cogliamo in questa scelta il rischio di un arroccamento difensivo.

Come Mce, siamo favorevoli ad una revisione degli OO. CC. , attraverso un'apposita iniziativa legislativa in Parlamento, volta a disegnare un sistema di governo e di gestione in cui siano ugualmente soddisfatti i criteri di rappresentanza formale e di partecipazione reale ai processi decisionali; tale da prevedere la presenza di tutte le componenti della comunità scolastica.

Auspichiamo, al riguardo, che la nuova cornice giuridica che ne conseguirebbe preservi in ogni caso le esclusive prerogative pedagogico-didattiche del Collegio, nel pieno esercizio della corresponsabilità e dell'autonomia progettuale, prevedendo appositi strumenti e dispositivi che non esponano il Collegio alle disfunzioni dei "veti incrociati".

Riteniamo che questi interventi , che ribadiamo siano urgenti, sul governo complessivo della scuola debbano delineare le condizioni giuridiche, istituzionali e culturali indispensabili per una corretta impostazione dei processi decisionali. Ci sembra, questa, una priorità più significativa e in prospettiva più efficace, nella sua ricaduta sulla democrazia interna della scuola, di quanto non possa essere un' eventuale presidenza elettiva del Collegio.

6) Unicità ruolo docente

Concordiamo sull'unicità del ruolo docente, così come viene delineata nell'articolato del Ddl. Unicità garantita dall'assenza di gerarchie che non si conciliano con i caratteri di una professionalità ispirata ai principi della cooperazione e della co-costruzione culturale.

Come Mce, tuttavia, riteniamo che proprio le istanze di un lavoro collegiale e cooperativo debbano prevedere un'articolazione funzionale all'interno della comunità scolastica: articolazione che, a nostro avviso, non mette capo necessariamente a rapporti gerarchici ma delinea ambiti e compiti funzionali.